

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Benevento, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 1119 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 29 giugno 2016, con assegnazione dei termini massimi *ex art.* 190 c.p.c. e vertente

**TRA**

**BOCCHINO LUIGI**, elettivamente domiciliato in Benevento, alla Via Colonnate, presso lo studio dell'avv. Luigi Giuliano, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di atto di incarico rilasciato in calce alla citazione in opposizione.

OPPONENTE

**E**

**SANNAIR S.R.L.**, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Benevento, alla Via Filippo Raguzzini, n. 10, presso lo studio dell'avv. Ugo Campese, dal quale è rappresentata e difesa in base ad atto di investitura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.

OPPOSTA

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 29 giugno 2016, i procuratori delle parti concludevano come da verbale di udienza da intendersi nella presente sede richiamato.

**FATTO E DIRITTO**

1. La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo "*svolgimento del processo*" stabilendosi che la sentenza deve contenere solo "*la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*"), come sostituito *ex art.* 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, *ex art.* 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
2. Con decreto ingiuntivo n. 1922/14 del 19 dicembre 2014, il G.U. presso il Tribunale di Benevento ingiungeva a Bocchino Luigi di corrispondere alla parte ricorrente,

Sannair S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., la somma di euro 5.609,25, oltre i richiesti interessi e spese della procedura, complessivamente dovuta all'ingiungente, per prestazioni legate all'impiego da parte del primo di un capannone destinato ad hangar con annesse piste e raccordi, sì come risultante dalle fatture versate.

3. Avverso detto decreto ingiuntivo, proponeva opposizione, con atto di citazione notificato nei confronti dell'opposta in data 22 gennaio 2015, la Sannair S.r.l., deducendo la infondatezza della pretesa, sul riflesso, in primis, che la opposta non era proprietaria dell'area oggetto delle attività di hangar, e in ogni caso sul riflesso che il credito era consacrato unicamente in talune fatture, il cui valore probatorio era scarsamente conferente in sede di opposizione. Con il *favor* delle spese di lire da distrarsi.

4. Si costituiva, indi, la Sannair S.r.l., che, nel contestare le avverse deduzioni, ne chiedeva il rigetto in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto. Vinte le spese di lite.

5. Acquisita la documentazione prodotta e non espletata alcuna prova, la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva riservata in decisione, con assegnazione dei termini *ex art.* 190 c.p.c..

6. La svolta opposizione deve essere disattesa.

7. Essa è per una larga sezione imperniata sull'assunto, coltivato come dirimente, per cui, non essendo la opposta compagine Sannair S.r.l. titolare dell'area destinata ad hangar, di spettanza del "*demanio dello Stato*", la pretesa calata in sede monitoria sarebbe sfornita di giuridica plausibilità.

8. In senso contrario al sofisma appena indicato, e nel rammentare che l'opposta *societas* ha dedotto a motivo di credito non tanto la veste di proprietaria della area quanto quella di fornitrice di un servizio da erogare su uno *spatium* a sua disposizione, ha senso richiamare il formante per cui sin anco i beni demaniali possono formare oggetto di diritti obbligatori tra privati e, quindi, anche di locazione ed il carattere eventualmente abusivo dell'occupazione da parte del locatore del terreno demaniale non comporta l'invalidità del contratto di locazione del bene che vincola reciprocamente le parti contraenti all'adempimento delle obbligazioni assunte (Cass. sent. 14 marzo 2016, n. 4902).



9. Su queste basi, si è anche affermato ad opera del Giudice del diritto che il rapporto che in ordine ad un bene demaniale intercorra tra privati deve essere distinto da quello che intercorra tra la P.A. ed il privato, essendo il primo disciplinato dalle sole norme civilistiche che regolano il tipo di rapporto che le parti medesime abbiano inteso porre in essere avuto riguardo alla concreta disponibilità del bene che esse possano legittimamente vantare, ed il secondo regolato, invece, dalle norme pubblicistiche, oltre che da quelle civilistiche che l'autorità amministrativa intenda utilizzare a tutela del demanio stesso (Cass. 30 marzo 2010, n. 7630).

10. Per altro, il convenuto (tal veste assume, come noto, l'opponente nel giudizio del tipo presente) non è legittimato ad eccepire la demanialità dell'area stessa, trattandosi di eccezione "de iure tertii" a meno che non allegghi un titolo proprio che tragga origine dalla pretesa demanialità, quale un diritto di uso civico ammissibile, una concessione, ovvero un diritto soggettivo consequenziale all'esistenza del diritto pubblico sull'area; l'improponibilità di tale eccezione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche nel giudizio di cassazione, anche se la questione non abbia formato oggetto di espressa pronuncia da parte dei giudici di merito (Cass. 16 ottobre 2008, n. 25306).

11. Destituita di forza, piuttosto agevolmente, la portata della eccezione di demanialità sollevata a più riprese dall'opponente, che l'ha elevata a nota dominante della relativa strategia processuale, si tratta adesso di prendere rapidamente in esame la esistenza di un rapporto di godimento dell'area (quale che sia il relativo proprietario).

12. Assodato, dunque, che - diversamente da quanto lascia sottendere l'opponente - il regime di non spettanza di una area non elide la possibilità che taluno (l'opposta, nella specie) possa legittimamente (e, in assenza d'altro, onerosamente) concederla in godimento e che, di conserva, altri (i.e.: l'opponente) possa fruirne, e dosando l'obbiettivo rilievo della sola parziale contestazione (da parte del Bocchino) del nucleo della domanda rivale con lo strumento della *praesumptio hominis* (non certo inibito nella ipotesi *de qua* dal modo di prevedere dell'art. 2729, comma II, c.c.), si può fondatamente ritenere che l'attore formale - il quale giammai, lo si rinnovi alla memoria, ha anche solo in maniera ultragenerica ricusato di possedere o di avere mai posseduto nel corso della sua esistenza un apparecchio volante (Marca "I 2960" del tipo "ULM"), ovvero di averne in cura la custodia presso altro *locus* - ha effettivamente fruito dell'area in esame

e degli annessi servizi, nei periodi *singulatum* indicati nelle fatture spiccate al suo indirizzo, il cui costo (in assenza di un rapporto di gratuità i cui presupposti sarebbero difficilmente riconoscibili) non è mai stato contestato come eccessivo.

**13.** Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 4, comma I, D.M. 55/14, per l'incremento nella loro massima estensione degli onorari del procuratore dell'opposta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Benevento, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1119 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:


- rigetta la svolta opposizione e, per l'effetto, dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 1922/14 del 19 dicembre 2014;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in Euro 4.374,00 per onorari, Euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Benevento, il 6 febbraio 2017.

Il Giudice



TRIBUNALE DI BENEVENTO  
La sentenza è depositata in data 21 FEB 2017  
pubblicata in data 21 FEB 2017  
P.Q.M.





# Tribunale di Benevento

## LISTA DELLE PARTI DEL FASCICOLO

1119/2015

Sentenza n. 304/2017 pubbl. il 21/02/2017  
RG n. 1119/2015  
Repert. n. 470/2017 del 21/02/2017

Nome e Cognome / Rag. Sociale	Codice fiscale	Data e luogo di nascita	Indirizzo	Tipo Parte	Attivo
INDIGI BOCCCHINO	BCCLGU53B23A783G	23/02/1953 BENEVENTO	BENEVENTO VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 24	Attore principale	Attivo
SANNAIR S.R.L.	00934560624		BENEVENTO CONTRADA OLIVOLA - AEROPORTO OLIVOLA	Convenuto principale	Attivo